

# Regolamentazione

## Controlli e sistema sanzionatorio e premiale

### **Approvato dall'Assemblea dei soci del 30 gennaio 2020**

Al fine di garantire la corretta applicazione delle regole Contenute nell'Accordo Generale Circostrizionale si prevede la costituzione di un sistema sanzionatorio, come da Statuto.

A fronte di inadempienze il Comitato di Coordinamento informa il soggetto interessato e prevede modalità di consultazione prima di assumere decisioni sulla eventuale sanzione.

Il sistema sanzionatorio prevede una gradualità delle sanzioni come di seguito specificato:

**1. Mancato rispetto del termine di consegna dei Contratti di fornitura e degli Impegni di Conferimento (art. 3 Accordo Generale Circostrizionale) e Ritardata o mancata comunicazione di trasferimenti e integrazioni (art.2 Accordo Generale Circostrizionale):**

- a. fino a 7 giorni lavorativi: invio lettera di richiamo formale che costituisce un precedente. Il Comitato di Coordinamento, inoltre, può decidere, in base alla gravità, di comunicare il nome del soggetto inadempiente, oltre che ai soci, a tutte le istituzioni competenti.
- b. oltre i 7 giorni lavorativi: oltre alle sanzioni di cui al punto "a", il Comitato di Coordinamento può prevedere sanzioni pecuniarie proporzionali alla dimensione economica del contratto. In caso di reiterazione il Comitato può prevedere l'esclusione dell'associato.

**2. Superamento della percentuale massima di prodotto contrattato con soggetti non associati all'OI (art. 1 Accordo Generale Circostrizionale); Superamento della percentuale massima di prodotto contrattato con produttori singoli (art. 1 Accordo Generale Circostrizionale) e Superamento del limite del 20% per le integrazioni di contratto (art.2 Accordo Generale Circostrizionale):**

invio lettera di richiamo formale che costituisce un precedente. Il Comitato di Coordinamento, inoltre, può decidere, in base alla gravità, di comunicare il nome del soggetto inadempiente, oltre che ai soci, a tutte le istituzioni competenti e può prevedere sanzioni pecuniarie proporzionali alla dimensione economica del contratto. In caso di reiterazione il Comitato può prevedere l'esclusione dell'associato.

**3. Mancata comunicazione all'OI dei dati previsti dall'Accordo Generale Circostrizionale (artt.4 e 6 Accordo Generale Circostrizionale):**

invio lettera di richiamo formale, che costituisce un precedente, con cui viene richiesta la comunicazione dei dati entro 48 ore dalla trasmissione della stessa. In caso di mancato invio il Comitato di Coordinamento può decidere, in base alla gravità, di comunicare il nome del soggetto inadempiente, oltre che ai soci, a tutte le istituzioni competenti e prevedere l'esclusione dell'associato.

#### **4. Omessa notifica Accordi di filiera (art. 2 comma 5 Accordo Generale Circostrizionale)**

invio lettera di richiamo formale, che costituisce un precedente, con cui viene richiesta la comunicazione dei dati entro 48 ore dalla trasmissione della stessa. In caso di mancato invio il Comitato di Coordinamento può decidere, in base alla gravità, di comunicare il nome del soggetto inadempiente, oltre che ai soci, a tutte le istituzioni competenti e prevedere l'esclusione dell'associato.

#### **5. Mancato invio telematico da parte delle industrie di trasformazione dei dati contenuti nei certificati entro le 72 ore successive alla consegna (art. 4 Accordo Generale Circostrizionale):**

invio lettera di richiamo formale, che costituisce un precedente, con cui viene richiesta la comunicazione dei dati entro 48 ore dalla trasmissione della stessa. In caso di mancato invio il Comitato di Coordinamento può decidere, in base alla gravità, di comunicare il nome del soggetto inadempiente, oltre che ai soci, a tutte le istituzioni competenti e prevedere l'esclusione dell'associato.

#### **5 bis Mancato rispetto dei termini di pagamento (art. 7 Accordo Generale Circostrizionale):**

fatto salvo quanto disposto in materia di pagamenti dall'art. 62 Legge 27/2012, le industrie che, dopo il 28 febbraio, non risultano in regola con i pagamenti relativi alla campagna precedente non possono stipulare contratti per la nuova campagna, a meno che, entro tale data, presentino un piano di rientro giudicato idoneo e accettato dalle OP creditrici e comunicato all'OI.

Le OP emettono fattura per interessi relativa all'interno piano di rientro e ne comunicano l'avvenuto incasso all'OI.

L'OI invierà lettera di richiamo formale, che costituisce un precedente, all'azienda inadempiente. In caso di mancato pagamento, a seguito

#### **5 Premialità**

Il Comitato di Coordinamento nominerà un apposito Gruppo di Lavoro che sarà chiamato a stabilire un sistema di rating che dovrà prevedere l'assegnazione di punteggi alle aziende e alle OP associate, attribuibili in funzione del regolare rispetto delle norme disciplinate dall'OI (Accordo Circostrizionale Generale, Accordo Quadro e Protocolli Aggiuntivi).

Tale rating potrà essere utilizzato, attraverso appositi protocolli con le Istituzioni competenti, come elemento valutativo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai fini dell'accesso a provvidenze pubbliche e/o per procedure agevolate in materie di lavoro e sicurezza.

Annualmente saranno premiate tre realtà associate per le migliori prassi di implementazione dei protocolli aggiuntivi all'Accordo Quadro.